

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26.11.2009
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 03.06.2010

IL SINDACO
Lorenzo Fraiese

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Martorano

INDICE

(SEZIONE PRIMA)
ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Definizioni.
Art.2-Ambito e scopo del Regolamento.
Art.3-Entrate tributarie Comunalì.
Art.4-Regolamentazione delle entrate tributarie.
Art.5-Aliquote e tariffe
Art.6-Agevolazioni.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7-Forme di gestione
Art.8-Funzionario responsabile del tributo.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art.9-Dichiarazione tributaria.
Art.10-Attività di controllo.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art.11-Attività di liquidazione
Art.12-Avvviso di liquidazione.
Art.13-Attività di accertamento.
Art.14-Avvviso di accertamento.
Art.15-Sottoscrizione degli atti.

CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO – ESIMENTI

Art.16-Sanzioni.
Art.17-Ravvedimento.
Art.18-Cause di non punibilità

CAPO V - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 19 - Notificazione degli atti

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.20-Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
Art.21-Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
Art.22-Competenza.
Art.23-Attivazione del procedimento.
Art.24-Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.
Art.25-Procedimento ad iniziativa del contribuente.
Art.26-Effetti dell'invito a comparire.
Art.27-Atto di accertamento con adesione.
Art.28-Esito negativo del procedimento.
Art.29-Perfezionamento della definizione.
Art.30-Effetti della definizione.
Art.31-Riduzione della sanzione.
Art.32-Validità.
Art.33-Rapporti con il contribuente.
Art.34-Diritto di interpello.
Art.35-L'autotutela.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.36-Riscossione.
Art.37-Minimi riscuotibili.
Art.38-Riscossione coattiva.
Art.39-Rimborsi.
Art.40-Ripetibilità delle spese di notifica.
Art.41-Compensazione.
Art.42-Interessi sui tributi locali.

TITOLO IV – CONTENZIOSO

Art.43-Contenzioso.

(SEZIONE SECONDA)
ENTRATE PATRIMONIALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.44-Definizioni.
Art.45-Determinazione dei canoni e delle tariffe.
Art.46-Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.
Art.47-Attività di accertamento e rettifica.
Art.48-Attività di liquidazione.
Art.49-Sospensione e rateazione del versamento.
Art.50-Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
Art.51-Misure degli interessi.
Art.52-Riscossione coattiva delle entrate non tributarie.

(SEZIONE TERZA)

DISPOSIZIONI FINALI

Art.53-Disposizioni finali

(SEZIONE PRIMA)
ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1-Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "liquidazione" il complesso delle attività di controllo delle dichiarazioni e denunce presentate e verifica dei versamenti eseguiti che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa effettuate dall'ufficio comunale in presenza di infedeltà, incompletezza, inesattezza, od omissione e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla lettera b);
- per "agevolazioni", istituti quali riduzioni ed esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento diretti ad accordare un trattamento preferenziale in favore di determinati contribuenti;
- per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
- per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali tributarie;
- per "tributo": l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria;
- per "statuto del contribuente" l'insieme dei principi posti a tutela del contribuente previsti dalla legge 27 Luglio 2000, n.212.

Art.2-Ambito e scopo del Regolamento.

Il Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446 e dall'art.50 della L. 27/12/1997 n.449, detta i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, disciplina le varie attività che il Comune è tenuto a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di propria competenza con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, alla riscossione dei tributi, al contenzioso. Disciplina altresì le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione. Disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n.218/97, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.50 della L.449/97, dagli artt.52 e 59 del D. Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Individua criteri oggettivi di massima validi per la determinazione delle sanzioni alla luce dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione col contribuente.

Per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei

soggetti passivi, nonché della determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo statuto del contribuente, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art.3-Entrate tributarie Comunali.

Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, a titolo esplicativo:

- Imposta sulla pubblicità,
- Diritti sulle pubbliche affissioni,
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
- Imposta comunale sugli immobili,
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art.4-Regolamentazione delle entrate tributarie.

Il Comune, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, per ciascun tributo può adottare un apposito regolamento.

Tali regolamenti che devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine, sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

I regolamenti hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Art.5-Aliquote e tariffe

La Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, tranne che per l'imposta ICI la cui aliquota viene stabilita ogni anno dal Consiglio Comunale. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Art.6-Agevolazioni.

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia.

Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con una norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale

documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art.10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 godono di particolari esenzioni o agevolazioni che sono indicate nei singoli regolamenti d'imposta.

L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art.11, comma 2 del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa di decadenza

Allo stesso modo, tutte le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale godono di una riduzione del 50 per cento di tutti i tributi comunali e/o canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7-Forme di gestione.

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, ove non affidate al competente concessionario, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt.52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/97, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n.289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.

Art.8-Funziario responsabile del tributo.

Con propria deliberazione, la Giunta Comunale, laddove la normativa preveda la figura del Funziario responsabile del tributo, designa un dipendente, reputato idoneo per le sue capacità, per la competenza e l'esperienza acquisite al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

In particolare il Funziario responsabile del tributo:

- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i rimborsi e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato in seguito e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- in caso di gestione del tributo, affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Qualora il Funziario responsabile del tributo sia individuato in persona diversa dal Dirigente competente per il servizio tributi, quest'ultimo lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.7 del regolamento anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art.9-Dichiarazione tributaria.

Il soggetto passivo del tributo, anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero presentare la comunicazione, entro i termini e modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello ufficiale.

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il Funziario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente o al rappresentante legale.

Ove la denuncia presenti irregolarità o incompletezza, il Funziario responsabile, prima di emettere eventuale avviso di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, invita il soggetto interessato a mezzo di un avviso a provvedere entro trenta giorni al chiarimento o all'integrazione necessaria.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

Art.10-Attività di controllo.

E' obbligo del Comune o dei soggetti di cui all'art.7 provvedere al controllo dei versamenti,

delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o per regolamento.

La Giunta Comunale, su proposta del Servizio Tributi, approva un programma annuale di attività di controllo relativamente ai singoli tributi mediante selezione di campioni ed individuazione di basi imponibili.

Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Al fine di incentivare l'attività di controllo interno, una percentuale massima del 10% delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento e di liquidazione nell'ambito del programma di cui sopra, viene destinata ad incentivazione del personale ed al potenziamento dell'ufficio secondo le deliberazioni della Giunta Comunale.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 7/8/90 n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. dal n.7 al n.13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.

I responsabili degli uffici e dei servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo.

In particolare i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Tributi.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art.11-Attività di liquidazione.

Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse si provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le sanzioni e gli interessi.

L'attività di liquidazione è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

Le attività di liquidazione e recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art.7, sono svolte dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e detti soggetti.

Art.12-Avviso di liquidazione.

Il provvedimento di liquidazione indica, ai fini della esatta individuazione dell'importo dovuto da parte del destinatario, l'aliquota applicata, il periodo di riferimento, l'importo del tributo dovuto, l'entità delle sanzioni, e degli interessi, nonché il termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento e le relative modalità, il termine entro il quale può essere esercitata l'eventuale impugnativa e l'autorità competente, l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento, l'organo del riesame in sede di autotutela.

Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art.13-Attività di accertamento.

L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di

semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dalla disciplina che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

Presso l'ufficio competente vengono fornite al cittadino tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.

Art.14-Avvviso di accertamento.

Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune ed i soggetti di cui all'art.7:

1. procedono alla rettifica della dichiarazione, nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
2. provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione;
3. recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo;
4. applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.

L'avviso di accertamento è notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative regolamentari vigenti.

Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:

- tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta,
- il periodo di riferimento,
- l'aliquota applicata,
- l'importo del tributo dovuto,
- le sanzioni e gli interessi,
- il termine e le modalità di pagamento,
- l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione,
- il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa,
- l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.

Sé la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nel caso di soppressione di tributi, rimane salvo il potere di accertamento dei crediti tributari sorti in relazione a presupposti d'imposizione verificati si anteriormente alla suddetta soppressione. Anche in tal caso l'attività di accertamento deve essere svolta entro i prescritti termini di decadenza.

Art.15-Sottoscrizione degli atti.

Gli atti d'accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile del relativo tributo, lo stesso deve sottoscriverli anche nel caso in cui l'accertamento è stato affidato a terzi.

Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO – ESIMENTI

Art.16-Sanzioni.

Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18/12/1997 nn.471, 472, 473 sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo per i tributi per i quali è prevista tale figura, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti

medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.

Nella graduazione delle misure di sanzione i soggetti di cui al comma 1 osservano i seguenti criteri oggettivi: la violazione è da considerarsi meno grave qualora:

- il contribuente abbia presentato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del comune;
- il contribuente abbia rettificato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del comune;
- il contribuente abbia provveduto al versamento spontaneamente prima dell'accertamento da parte del comune;
- il contribuente abbia commesso imprecisioni nella compilazione di atti, documenti e questionari.

La violazione è da considerarsi più grave qualora:

- l'infedeltà, l'omissione della denuncia e l'omissione del versamento venga accertata direttamente dall'ufficio;
- il contribuente non abbia provveduto all'invio dei questionari o documenti richiesti.

L'atto di contestazione della sanzione deve riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, la determinazione degli elementi probatori e delle nonne applicate, i criteri seguiti per la determinazione della sanzione stessa oltre che alla sua entità, i minimi edittali fissati dalla legge per ciascuna violazione e l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto della definizione agevolata.

L'atto di irrogazione delle sanzioni può essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora le sanzioni di che trattasi siano collegate al tributo, le stesse possono essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di liquidazione motivato a pena di nullità.

In presenza di deduzioni difensive, l'individuazione dei criteri soggettivi (personalità dell'autore - condizioni economiche e sociali), stante la natura personale della sanzione, è effettuata tenendo conto, rispettivamente, dei precedenti fiscali e della situazione reddituale e patrimoniale del trasgressore.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

Nel caso di sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica le disposizioni del decreto legislativo 472/97, si applicano in quanto compatibili con l'art.7 del decreto legislativo n.269 del 30/9/2003 (convertito in Legge n.326/03).

Art.17-Ravvedimento.

L'istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente qualora non siano stati notificati avvisi di accertamento, di liquidazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In relazione alla violazione commessa, la sanzione è ridotta:

-ad **un dodicesimo** del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni successivi alla data prevista;

-ad **un decimo** del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o comunicazione relativa all'anno ovvero entro il termine di un anno

dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per pagamento contestuale delle somme dovute per imposte, sanzioni, interessi, si intende che tutti i pagamenti, anche se in giorni diversi, devono essere effettuati entro il termini previsto.

Per i tributi riscuotibili mediante ruolo, il contribuente deve manifestare, attraverso richiesta scritta la volontà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, accettando di corrispondere quanto dovuto in un'unica soluzione con cartella esattoriale emessa in base ad apposito ruolo.

Art.18-Cause di non punibilità.

La comminazione della sanzione è esclusa qualora:

- ❖ la violazione sia conseguenza di un errore sul fatto non determinato da colpa del soggetto;
- ❖ la violazione sia stata commessa da cause di forza maggiore;
- ❖ la violazione sia stata commessa per ignoranza della legge tributaria inevitabile;
- ❖ la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
- ❖ il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi;
- ❖ le violazioni non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidano:
 - sulla determinazione della base imponibile, del tributo e del versamento;
 - la carenza di informazione da parte del comune sia accertata attraverso riscontri obiettivi;
 - il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

CAPO V - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 19 - Notificazione degli atti.

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata oltre che a mezzo del messo comunale, anche con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, di plico sigillato, direttamente dall'ufficio tributario.

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art.2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio.

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.20-Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art.21-Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguentemente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto, le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. In sede di contraddittorio, va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione.

Art.22-Competenza.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo o i soggetti di cui all'art.7.

Art.23-Attivazione del procedimento.

Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso d'accertamento;
- su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso d'accertamento.

Art.24-Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.

1. L'ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29/09/1993 numero 600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;**
- b) Il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.**
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;**
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).**

2. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo od anche non rispondere senza che questo comporti alcuna sanzione accessoria

3. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

4. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili e' ridotta alla metà di quelle previste per l'accertamento con adesione.

5. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 29, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, secondo quanto previsto dal regolamento delle entrate comunali, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

6. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, l'ufficio tributi provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate.

Art.25-Procedimento ad iniziativa del contribuente.

Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.23 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, istanza in carta libera per definire con adesione l'accertamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con deposito al protocollo dell'ente, ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art.7 dietro rilascio di ricevuta.

L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale ed il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.

L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario.

La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

In tal caso la rinuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, anche per i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire, fissando il giorno per la comparizione.

Art.26-Effetti dell'invito a comparire.

Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento da parte del contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente.

Art.27-Atto di accertamento con adesione.

A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale, dal funzionario responsabile del tributo ovvero, per i tributi ove non è prevista tale figura, dal Dirigente del Servizio Tributi.

Nell'atto di definizione vanno indicati:

a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;

- b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- c) la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni;
- d) le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 29.

Art.28-Esito negativo del procedimento.

Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art.26, comma 4 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

Art.29-Perfezionamento della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente se superano € 5 .000,00(cinquemila).

Il pagamento rateale potrà essere effettuato dal contribuente come segue:

- in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
- in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, se le somme superano euro 51.000.

Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale e l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.

Per poter optare per il versamento rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art.38 bis del DPR 26 ottobre 1972 n.633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

Se il contribuente non effettua il versamento, dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.

Entro dieci giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma precedente, il contribuente, oltre alla attestazione dell' avvenuto pagamento della prima rata, deve presentare i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 4 e 6 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Il mancato versamento protratto entro tre giorni dalla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalco lo degli interessi dovuti.

In deroga a quanto previsto al comma uno relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art.30-Effetti della definizione.

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art.31-Riduzione della sanzione.

A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono applicabile l'anzidetta riduzione se il contribuente non contesta in sede giurisdizionale i risultati raggiunti attraverso l'azione accertatrice del Comune.

Art.32-Validità.

L'istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dal primo gennaio 1999 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.218/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.33-Rapporti con il contribuente.

Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende a instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote, criteri, modalità di computo nonché adempimenti posti a carico dei contribuenti.

Il Comune trasmette entro trenta giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni alle associazioni di categoria, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali che ne facciano richiesta i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

Non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Al contribuente devono essere fornite con riguardo alla pretesa tributaria tutte le informazioni specifiche.

In via generale devono essere date adeguate informazioni sulle modalità degli adempimenti anche a mezzo di servizi di informazione elettronica.

L'Amministrazione mette a disposizione del contribuente appositi modelli e fornisce le informazioni adeguate per assolvere l'adempimento tributario.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre adempimenti con scadenza temporale inferiore ai sessanta giorni dalla data della nuova disposizione.

Detta scadenza temporale va assicurata anche qualora le modifiche regolamentari

incidano nella quantificazione del tributo. In tal caso dovrà essere differito l'ordinario termine di pagamento. Del differimento dei termini dovrà essere data massima diffusione.

Nel rapporto con il contribuente vengono osservati i principi dello statuto del contribuente, consistenti in:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti,
- reciproca correttezza e collaborazione.

Art.34-Diritto di interpello.

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.

La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

Il Comune entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo raccomandata. **Il Comune, in attuazione delle disposizioni contenute nel comma quarto dell'articolo quattro del decreto del Ministro delle Finanze del 26.07.2001 numero 209, quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine dei 120 giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.**

Ulteriori richieste di chiarimenti e documenti, pur motivate, non producono alcun effetto sul decorso del termine perentorio di 120 giorni.

Qualora la risposta del Comune non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo, oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)

L'atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità del parere espresso è nullo. Nessuna sanzione può essere irrogata se non sia stato espresso il parere nel termine di 120 giorni. Il parere contrario all'interpretazione fornita dal contribuente, espresso successivamente al termine di 120 giorni, consente l'emanazione del solo atto impositivo.

Art.35-L'autotutela.

Il funzionario responsabile del tributo o i soggetti di cui all'art.7 del presente regolamento possono procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto.

Possono inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla

base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.

I soggetti di cui al comma uno possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errori di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
- i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.

In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, il provvedimento può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:

- anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;
- anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...);
- anche se vi è pendenza di giudizio;
- anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.36–Riscossione.

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo o dai soggetti di cui all'art.7.

Art.37-Minimi riscuotibili.

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (T.A.R.S.U. giornaliera e T.O.S.A.P.-C.O.S.A.P.), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 solo riscossione ordinaria e ad € 16,00 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art.38-Riscossione coattiva.

Ai sensi dell'art.36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007 n.248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art.3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L.248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R 29 settembre 1973 n.602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n.46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al RD. 14 aprile 1910 n.639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art.3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L.248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che - in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile - potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D. Lgs.112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art.39-Rimborsi.

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma I e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato al Comune di Trentinara anziché al Comune di competenza.

Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma I decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.

Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il funzionario responsabile o i soggetti terzi di cui all'art.7, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

Il contribuente che fa espressa richiesta può estinguere l'obbligazione tributaria mediante compensazione tra debito e credito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. Il funzionario responsabile del tributo ovvero i soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, esaminata la richiesta, comunica all'interessato le modalità ed i tempi secondo i quali potrà addivenire alla compensazione. Tale istituto troverà applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

Art.40-Ripetibilità delle spese di notifica.

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art.2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art.41-Compensazione.

È ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali, salvo che per quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il

contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definiti.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art.42-Interessi sui tributi locali.

Ai sensi dell'art.13 L. 13 maggio 1999 n.133, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali **è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili.**

Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti

Alla riscossione, così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art.1284 cod. civ.

TITOLO IV - CONTENZIOSO

Art.43-Contenzioso.

Ai sensi dell'art.11, comma 3, D.Lgs. 546/92, spetta al Sindaco, nella sua qualità di organo di rappresentanza dell'Ente, determinare, con proprio provvedimento, di agire e resistere in giudizio per conto. e nell'interesse del Comune nel contenzioso tributario; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

(SEZIONE SECONDA)

ENTRATE PATRIMONIALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.44-Definizioni.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nella definizione di cui all'art. I (punto g) - Titolo I - del presente regolamento, quali i canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune di Trentinara.

Art.45-Determinazione dei canoni e delle tariffe.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio Comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico ed in relazione all'interesse pubblico.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazione di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.

Art.46-Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali.

Sono responsabili delle singole entrate i Funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

Art.47-Attività di accertamento e rettifica.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito della attività di controllo, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbano chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

L'atto. di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art.48-Attività di liquidazione.

L'attività di liquidazione delle entrate patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune di Trentinara nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

Art.49-Sospensione e rateazione del versamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

Per quanto attiene le modalità di rateizzazione si rinvia ai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Art.50-Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

Ai sensi dell'art.17, comma 88, della Legge 15.5.1997 n.127 non si fa luogo al versamento, anche a mezzo ruolo, quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali, ad esclusione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è inferiore o uguale ad € **12,00**.

Se l'importo da versare supera i limiti minimi previsti, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.

Il Servizio Tributi, o i soggetti di cui all'art.7 nel caso di affidamento della gestione, a seguito delle attività istruttorie e di accertamento non procedono alla riscossione del tributo, anche a mezzo ruolo, qualora l'ammontare del tributo e della sola sanzione non superi lire € **12,00**.

I suddetti limiti rimangono validi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della Legge 08.05.1998 n.146.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale o i soggetti terzi sono esonerati dal compiere relativi adempimenti e, pertanto, non procedono alla notificazione di avvisi di accertamento o anche alla riscossione coattiva.

Art.51-Misure degli interessi.

Ai sensi dell'art.13 L. 13 maggio 1999 n.133, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al 3% annuo, da applicarsi in ragione semestrale.

Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti

Alla riscossione, così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art.1284 cod. civ.

Art.52-Riscossione coattiva delle entrate non tributarie.

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art.52 D.Lgs. 446/1997, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 in quanto compatibili

Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D. Lgs.46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che - in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile - potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

(SEZIONE TERZA)

DISPOSIZIONI FINALI

Art.53-Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento. Il presente regolamento ha effetto dal 01 gennaio 2010.